

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 maggio 2021, n. 841

Definizione di un sistema regionale di interventi orientati a migliorare la qualità dell'accoglienza e dell'inclusione dei minori stranieri non accompagnati.

L'Assessora al Welfare Rosa Barone, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dalla P.O. Attività di vigilanza e controllo sulle strutture e sui servizi socio educativi, confermata dalla Dirigente del Servizio Minori, famiglie e pari opportunità, dal Dirigente ad interim della Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione e dal Direttore del Dipartimento Welfare, riferisce quanto segue.

Premesso che:

- il decreto legislativo n. 142 del 18.8.2015 *“Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale”* detta specifiche disposizioni sull'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (MSNA);
- nell'applicazione delle misure di accoglienza previste per i minori stranieri non accompagnati, per disposto dell'art. 18, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 142 del 18.8.2015 e ss.mm.ii., assume carattere di priorità il superiore interesse del minore in modo da assicurare condizioni di vita adeguate alla minore età, con riguardo alla protezione, al benessere ed allo sviluppo anche sociale del minore, conformemente a quanto previsto dall'art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata dalla legge 27 maggio 1991, n. 176;
- lo stesso decreto, all'art. 19 stabilisce il principio in base al quale il minore non accompagnato non può in nessun caso essere trattenuto o accolto presso i centri di permanenza per i rimpatri (CPR) e i centri governativi di prima accoglienza, e articola l'accoglienza dei MSNA in due fasi, distinguendo tra una prima e una seconda accoglienza.
- I centri di accoglienza per MSNA si classificano in:
 - a) **Strutture ministeriali di prima accoglienza** per le esigenze di soccorso e di protezione immediata, per lo svolgimento delle procedure di identificazione ed eventuale accertamento dell'età e per ricevere le informazioni sui diritti riconosciuti ai minori e sulle modalità di esercizio di tali diritti, compreso quello di chiedere protezione internazionale. Tali strutture disciplinate con Decreto del Ministero dell'Interno 1 settembre 2016 che ne definisce modalità di accoglienza, standard strutturali e servizi erogati, sono istituite e gestite dallo stesso Ministero anche in convenzione con gli enti locali, finanziati a valere sul Fondo asilo migrazione e integrazione (FAMI);
 - b) **Strutture di seconda accoglienza**, utilizzate per la prosecuzione dell'accoglienza del minore, predisposte dagli Enti Locali di concerto con il Ministero dell'Interno nell'ambito del “Sistema di accoglienza e integrazione” (SAI) di cui al D.L. 130 del 2020 (art. 4, co. 3-4). Gli enti locali aderiscono al sistema su base volontaria e attuano i progetti con il supporto delle realtà del terzo settore. Il finanziamento dei progetti è a carico del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo istituito dalla legge 30 luglio 2002, n. 189. Le proposte progettuali dei Comuni nell'ambito del SAI, possono prevedere l'accoglienza anche dei neomaggiorenni in strutture dedicate a ospitare giovani adulti, sulla base delle art. 19, co. 2 delle Linee guida allegate al DM 18.11.2019 , che prevede che l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati possa protrarsi per sei mesi dopo il compimento della maggiore età, in modo da facilitare e rendere più agevole il percorso verso l'autonomia;
 - c) **Strutture di accoglienza per minori accreditate presso i Comuni:** nel caso di indisponibilità di posti nelle strutture di prima accoglienza per minori e nelle strutture di seconda accoglienza del SAI, l'accoglienza del minore deve essere temporaneamente assicurata dal Comune in cui il minore si trova. Il Comune può coprire i costi dell'accoglienza attingendo al Fondo nazionale per l'accoglienza.

d) CAS Minori: ove l'accoglienza non possa essere assicurata neanche dal Comune, in presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di MSNA, è disposta dal Prefetto l'attivazione di strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate ai MSNA ultraquattordicenni (comunemente chiamate "CAS minori"), per il tempo necessario al trasferimento nelle strutture di cui sopra;

- l'art. 19, comma 2 bis del decreto legislativo n. 142 del 18.8.2015 dispone che le strutture nelle quali vengono accolti i minori stranieri non accompagnati devono soddisfare, nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, gli standard minimi dei servizi e dell'assistenza forniti dalle strutture residenziali per minorenni ed essere autorizzate o accreditate ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia e che, nella scelta del posto, tra quelli disponibili, in cui collocare il minore, si deve tenere conto delle esigenze e delle caratteristiche dello stesso minore, in relazione alla tipologia dei servizi offerti dalla struttura di accoglienza;
- è competenza dei Comuni predisporre le misure di accoglienza dei MSNA per accedere ai contributi disposti dal Ministero dell'Interno a valere sui fondi nazionali (Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo e Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati) e con risorse europee del Fondo asilo, migrazione e integrazione (FAMI);
- il Ministero dell'Interno ha posto in essere interventi finalizzati all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati con l'obiettivo di far fronte al massiccio afflusso migratorio, che ha assunto connotati di persistenza strutturale e di supporto agli Enti locali nel sostegno del relativo impegno finanziario;
- con Decreto del Ministero dell'Interno n.6715 del 22.4.2016, sono stati emanati gli avvisi pubblici per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – obiettivo specifico 1 – obiettivo nazionale 1 – lett. e: "Qualificazione del sistema nazionale di prima accoglienza dei Minori Stranieri non Accompagnati (MSNA)" e "Potenziamento della capacità ricettiva del sistema di seconda accoglienza dei Minori Stranieri non Accompagnati (MSNA);
- il DM dell'Interno 18 novembre 2019, recante "Modalità di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo e di funzionamento del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI), ed in particolare gli articoli 4 e 8 e gli articoli 8 e 15 delle Linee Guida allo stesso allegate dispongono la prosecuzione e l'ampliamento dei progetti di seconda accoglienza con ammissione al finanziamento sul Fondo;
- le proposte progettuali dei Comuni ai fini dell'accesso al finanziamento devono indicare strutture di accoglienza autorizzate e/o accreditate in base alla vigente normativa regionale o nazionale laddove non sussista un recepimento regionale del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 maggio 2001, n. 308;
- in data 5.5.2016 la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha approvato le linee di indirizzo ed i requisiti minimi delle strutture per la seconda accoglienza dei MSNA di età compresa tra i 16 ed i 18 anni;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n.934 del 28.6.2016 ha incaricato la Sezione Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità di predisporre gli atti necessari per introdurre nella normativa regionale la disciplina relativa alle strutture di seconda accoglienza per MSNA di età compresa tra i 16 ed i 18 anni, tenendo conto delle linee di indirizzo approvate in data 5.5.2016 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 68 del 31.01.2017 sono stati definiti, ai sensi dell'art. 44 del Reg. R. n. 4/07, i requisiti strutturali, organizzativi e funzionali delle strutture per la seconda accoglienza dei Minori Stranieri non Accompagnati di età compresa tra i 16 ed i 18 anni, ed è stato disposto che i Comuni, seguendo la procedura prevista dalle vigenti disposizioni regionali, rilascino autorizzazioni in favore di strutture per la seconda accoglienza di MSNA, aventi validità fino al 27.03.2019, corrispondente alla data

entro cui era prevista la conclusione delle attività progettuali finanziate dal Ministero dell'Interno con gli avvisi di cui al DM Interno n.6715 del 22.4.2016, come riportato dalla DGR 934/2016.

Preso atto della possibilità per gli Enti locali di chiedere la prosecuzione dei progetti in scadenza e l'ampliamento dei progetti di accoglienza per MSNA, l'autorizzazione alla prosecuzione dei progetti in scadenza nelle more dell'approvazione delle predette domande, con assegnazione di risorse a valere sul Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo secondo quanto disposto dal DM dell'Interno 18 novembre 2019;

Preso atto dell'incremento del numero di presenze di minori stranieri non accompagnati in Puglia, a seguito di comparazione della quota di MSNA accompagnati accolti al 31.12.2020 con quella alla stessa data per gli anni 2018 e 2019, sulla base dei dati pubblicati nel Report di Monitoraggio Dati MSNA al 31 dicembre 2020 e dei dati pubblicati nel Report mensile minori stranieri non accompagnati (MSNA) in Italia con i dati al 31 marzo 2021, a cura della Direzione Generale dell'Immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, da cui consegue la necessità di ampliamento dei posti di accoglienza;

Atteso che la sperimentazione delle strutture di seconda accoglienza di MSNA avviata con la DGR n. 68 del 31.01.2017 ha consentito di ampliare la tipologia di offerta di accoglienza residenziale pugliese dedicata ai minori con una specifica e mirata tipologia di struttura e di attivare un'azione propedeutica alla strutturazione di un sistema regionale di accoglienza integrata dei MSNA, che possa trovare allocazione nella rete nazionale dei progetti di accoglienza SPRAR/SIPROIMI/SAI, con ammissione ai finanziamenti a valere sul Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo.

Ritenuto opportuno per quanto sopra, proseguire con la sperimentazione delle strutture per la seconda accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di età compresa tra i 16 ed i 18, nelle more e sino alla definizione di un modello regionale complessivo di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, che sia in grado di assicurare posti in numero maggiore e, comunque adeguato al numero dei minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio, nell'ambito e attraverso progetti di accoglienza finanziati dal Ministero dell'Interno, in relazione ai servizi erogati.

Ritenuto altresì opportuno vagliare gli esiti della sperimentazione in corso attraverso un monitoraggio annuale, avvalendosi della collaborazione dei soggetti istituzionali coinvolti, per la definizione di un sistema regionale di interventi orientati a migliorare la qualità dell'accoglienza e l'inclusione dei minori stranieri non accompagnati.

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del suddetto Regolamento UE.

Copertura finanziaria ai sensi del d.lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso l'Assessore al Welfare, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. a) e c) della legge regionale n. 7/1997, propone alla Giunta:

1. di dare atto che la sperimentazione delle strutture di seconda accoglienza per MSNA di cui alla DGR n. 68 del 31.01.2017, che ne definisce i requisiti strutturali, organizzativi e funzionali, è finalizzata e di conseguenza correlata al perdurare dell'emergenza dei flussi migratori, in particolare alla effettiva presenza di MSNA e alle progettualità di seconda accoglienza degli Enti locali ammessi a finanziamento ministeriale sul Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo istituito con legge 30 luglio 2002, n. 189;
2. di dare atto che l'operatività delle autorizzazioni comunali in favore delle strutture di seconda accoglienza dei MSNA è, pertanto coincidente con la durata del percorso sperimentale delle predette strutture;
3. di dare atto dell'incremento del numero di presenze di minori stranieri non accompagnati in Puglia, a seguito di comparazione della quota di MSNA accolti al 31.12.2020 con quella alla stessa data per gli anni 2018 e 2019, sulla base dei dati pubblicati nel Report di Monitoraggio Dati MSNA al 31 dicembre 2020 e nel Report mensile minori stranieri non accompagnati (MSNA) in Italia, con i dati al 31 marzo 2021, a cura della Direzione Generale dell'Immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, da cui consegue la necessità di ampliamento dei posti di accoglienza;
4. che occorre per quanto sopra, proseguire il percorso dando continuità alla sperimentazione delle strutture per la seconda accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di età compresa tra i 16 ed i 18 anni, nelle more e sino alla definizione di un modello regionale complessivo di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, costantemente adeguato in termini quantitativi e qualitativi, anche con riferimento ai progetti di accoglienza finanziati dal Ministero dell'Interno, in relazione ai servizi erogati;
5. di vagliare con un monitoraggio annuale gli esiti della sperimentazione in atto, avvalendosi della collaborazione dei soggetti istituzionali coinvolti, per la definizione di un sistema regionale di interventi orientati a migliorare la qualità dell'accoglienza e l'inclusione dei minori stranieri non accompagnati;
6. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

La Responsabile P.O. *“Attività di vigilanza e controllo sulle strutture e sui servizi socio educativi”*

Maria Vittoria Di Donna

La Dirigente del Servizio Minori,
famiglie e pari opportunità

Francesca Basta

Il Dirigente ad interim della Sezione
Inclusione sociale attiva e innovazione

Antonio Mario Lerario

*Il Direttore di Dipartimento ai sensi dell'art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii, **NON RAVVISA** la necessità di esprimere osservazioni sulla presente proposta di delibera.*

Il Direttore del Dipartimento Welfare
Valentina Romano

L'Assessore al Welfare
Rosa Barone

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al Welfare;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei termini di legge

DELIBERA

1. di dare atto che la sperimentazione delle strutture di seconda accoglienza per MSNA di cui alla DGR n. 68 del 31.01.2017, che ne definisce i requisiti strutturali, organizzativi e funzionali, è finalizzata e di conseguenza correlata al perdurare dell'emergenza dei flussi migratori, in particolare alla effettiva presenza di MSNA e alle progettualità di seconda accoglienza degli Enti locali ammessi a finanziamento ministeriale sul Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo istituito con legge 30 luglio 2002, n. 189;
2. di dare atto che l'operatività delle autorizzazioni comunali in favore delle strutture di seconda accoglienza dei MSNA è, pertanto coincidente con la durata del percorso sperimentale delle predette strutture;
3. di dare atto dell'incremento del numero di presenze di minori stranieri non accompagnati in Puglia, a seguito di comparazione della quota di MSNA accolti al 31.12.2020 con quella alla stessa data per gli anni 2018 e 2019, sulla base dei dati pubblicati nel Report di Monitoraggio Dati MSNA al 31 dicembre 2020 e nel Report mensile minori stranieri non accompagnati (MSNA) in Italia, con i dati al 31 marzo 2021, a cura della Direzione Generale dell'Immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, da cui consegue la necessità di ampliamento dei posti di accoglienza;
4. che occorre per quanto sopra proseguire il percorso dando continuità alla sperimentazione delle strutture per la seconda accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di età compresa tra i 16 ed i 18 anni, nelle more e sino alla definizione di un modello regionale complessivo di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, costantemente adeguato in termini quantitativi e qualitativi, anche con riferimento ai progetti di accoglienza finanziati dal Ministero dell'Interno, in relazione ai servizi erogati;
5. di vagliare con un monitoraggio annuale gli esiti della sperimentazione in atto, avvalendosi della collaborazione dei soggetti istituzionali coinvolti, per la definizione di un sistema regionale di interventi orientati a migliorare la qualità dell'accoglienza e l'inclusione dei minori stranieri non accompagnati;
6. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
GIOVANNI CAMPOBASSO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO